



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 16 settembre 2016
(OR. en)

12253/16

PI 95
CODEC 1270
RECH 269
EDUC 284
COMPET 487
AUDIO 96
CULT 78
DIGIT 101
TELECOM 167

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 592 final
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 592 final.

All.: COM(2016) 592 final



Bruxelles, 14.9.2016
COM(2016) 592 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto
d'autore nel mercato unico digitale**

1. INTRODUZIONE

La strategia per il mercato unico digitale della Commissione¹, adottata nel maggio 2015, identificava i contenuti digitali come uno dei propulsori principali della crescita dell'economia digitale. Essa sottolineava la necessità di agire per consentire agli utenti un più ampio accesso ai contenuti, anche nei settori dell'audiovisivo, della musica, dei libri e altri, nonché per realizzare un mercato e un contesto normativo in grado di stimolare la creatività, la relativa sostenibilità finanziaria e la diversità culturale.

La comunicazione della Commissione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore”² del dicembre 2015 delineava una modernizzazione mirata delle norme dell'UE in materia di diritto d'autore, in quanto elemento essenziale per la realizzazione di tali obiettivi strategici. La comunicazione illustrava azioni mirate e una visione a lungo termine, che rispecchi la necessità di far progredire il mercato unico in questo settore, di aggiornare la normativa in sintonia con la realtà digitale, di garantire che i settori creativi europei restino competitivi e di mantenere un corretto equilibrio fra il diritto d'autore e altri obiettivi pubblici, quali l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e le esigenze dei disabili.

Oltre la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online³ del dicembre 2015, la cui finalità è consentire ai residenti nell'UE di fruire all'estero dei contenuti digitali acquistati o per i quali sono abbonati a casa, la Commissione propone ora un insieme di misure legislative dal triplice obiettivo: i) garantire un più ampio accesso online ai contenuti in tutta l'UE, anche a un nuovo pubblico; ii) adattare alcune eccezioni all'ambiente digitale e transfrontaliero e iii) promuovere il corretto ed equo funzionamento del mercato del diritto d'autore. La Commissione sta inoltre lavorando a misure intese a realizzare un sistema d'applicazione efficace ed equilibrato, di particolare importanza nella lotta alle violazioni del diritto d'autore su scala commerciale.

Come sottolineato nella comunicazione di dicembre, le norme dell'UE in materia di diritto d'autore non possono essere prese in considerazione astraendo dal più ampio insieme di strategie, fra le quali in particolare il programma “Europa creativa”⁴, che contribuisce alla ricca produzione culturale europea e incide sulle condizioni per l'attività culturale e creativa, per l'innovazione e per la diversità culturale.

Nell'UE hanno sede fra l'altro alcune delle maggiori case editrici, un'industria musicale dinamica e un settore cinematografico apprezzato in tutto il mondo. Ne consegue che l'UE è un leader industriale e culturale globale. Alcune delle sue industrie culturali e creative devono tuttavia far fronte a una competitività particolare nonché a sfide imprenditoriali e finanziarie. A titolo di esempio, la produzione di film europei trarrebbe vantaggio da un nuovo pubblico nell'UE e oltre. L'impatto sarebbe benefico per lo sviluppo di nuovi modelli commerciali e per reperire nuove entrate, se si risolvono i principali problemi legati alla dimensione, alla disponibilità e alla visibilità delle produzioni.

Oltre alla promozione della diversità linguistica e culturale, al sostegno alla professionalizzazione dei settori culturale e creativo e a un più ampio accesso ai

¹ Comunicazione della Commissione “Strategia per il mercato unico digitale in Europa”, 6 maggio 2015. COM(2015) 192 final.

² COM(2015) 626 final.

³ COM(2015) 627 final.

⁴ La dotazione del programma per il periodo 2014-2020 ammonta a 1,46 miliardi di EUR. Il programma “Europa creativa” comprende un sottoprogramma per la cultura e un altro per MEDIA, oltre a un filone intersettoriale.

contenuti culturali e creativi, il programma “Europa creativa” mira ad affrontare alcune di queste questioni di competitività, fra le quali l’accesso ai finanziamenti mediante un nuovo strumento di garanzia già in essere e con una dotazione di 121 milioni di EUR⁵.

Grazie a una combinazione di misure legislative e non legislative, la Commissione propone un’agenda ambiziosa per aiutare le industrie del diritto d’autore europee a svilupparsi sul mercato unico e far sì che gli autori europei raggiungano nuovi pubblici, rendendo nel contempo ampiamente accessibili le opere europee ai cittadini europei, anche oltre le frontiere. La presente comunicazione illustra gli sviluppi più recenti e le ultime innovazioni seguite alla comunicazione di dicembre.

2. MISURE PER GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI IN TUTTA L’UE

Nella comunicazione di dicembre la Commissione annunciava un approccio graduale alla rimozione degli ostacoli all’accesso transfrontaliero ai contenuti e alla maggiore circolazione delle opere nell’UE, in particolare alla luce di connessioni Internet e tecnologie digitali sempre più diffuse. L’obiettivo è incrementare la disponibilità delle opere per i cittadini in tutta Europa, fornire nuovi canali di distribuzione per i creatori, promuovere le culture degli Stati membri e mettere in primo piano il patrimonio culturale comune dell’UE.

La comunicazione di dicembre stabiliva azioni mirate volte ad agevolare la distribuzione online transfrontaliera di programmi televisivi e radiofonici, la concessione di licenze sulle opere audiovisive europee sulle piattaforme di video a richiesta (VoD) nonché la digitalizzazione e una maggiore diffusione di opere fuori commercio. La comunicazione di dicembre annunciava inoltre un certo numero di misure adottate nel contesto del programma MEDIA di “Europa creativa”⁶, che da 25 anni promuove lo sviluppo, la promozione e la distribuzione di opere europee. Tali misure sono mirate a realizzare un accesso più ampio ai film europei in tutta l’UE, sui canali commerciali e in ambiti non commerciali. Queste misure sono presentate nel prosieguo, congiuntamente alla nuova proposta di legislazione in materia di diritto d’autore.

Innanzitutto, una proposta di regolamento⁷ mira a creare condizioni favorevoli per nuove modalità di distribuzione online transfrontaliera dei programmi radiotelevisivi analoghe a quelle applicabili alle più tradizionali trasmissioni via satellite e alle ritrasmissioni via cavo. Le nuove norme, che si ispirano a quanto disposto nella direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo⁸ semplificheranno e velocizzeranno la liberatoria dei diritti necessari per taluni servizi online forniti dalle emittenti (programmi trasmessi online dalle emittenti contemporaneamente ai loro servizi di trasmissione e in differita) nonché per i servizi di ritrasmissione attraverso mezzi quali l’IPTV (TV o radio su circuito chiuso di reti basate su protocolli Internet). Queste norme intendono agevolare l’evoluzione del mercato e una maggiore diffusione delle produzioni radiotelevisive europee, che rappresentano un’importante fonte di informazione e intrattenimento per i cittadini europei. Questo a sua volta genererà una più ampia scelta per i consumatori e una maggiore diversità culturale.

⁵ La Commissione sta anche esaminando altre fonti di finanziamento per il settore, fra cui il capitale azionario e il finanziamento collettivo.

⁶ Un sottoprogramma del programma “Europa creativa”.

⁷ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici, COM(2016) 594.

⁸ Direttiva 93/83/CEE.

Parallelamente la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale⁹ introduce un nuovo meccanismo di negoziazione che agevolerà la conclusione degli accordi di licenza affinché le opere audiovisive siano disponibili sulle piattaforme VoD. Si tratta di una parte dello sforzo per affrontare la molteplicità di fattori alla base della limitata disponibilità delle opere audiovisive europee, in particolare i film, in tutta l'UE¹⁰. Solitamente prodotti da piccole case di produzione, nell'UE i film europei hanno una distribuzione significativamente meno ampia dei film statunitensi¹¹. Nei territori dove non sono stati firmati accordi con i distributori locali, i cittadini europei non hanno nessuna possibilità di accedere in modo lecito a tali film. In un dialogo strutturato con le parti interessate, saranno inoltre affrontate le questioni relative alla licenza e le relative difficoltà giuridiche e contrattuali connesse allo sfruttamento delle opere audiovisive europee attraverso i servizi VoD. La Commissione promuoverà questa iniziativa e riunirà regolarmente gli operatori del settore lungo l'intera catena del valore, ovvero produttori, autori, agenti di vendita, distributori, emittenti, aggregatori, piattaforme VoD. Il dialogo servirà a razionalizzare le pratiche relative alle licenze e ad agevolare gli accordi di settori in modo da poter meglio sfruttare e incrementare la disponibilità delle opere europee. La Commissione presenterà una relazione in merito agli esiti del dialogo entro la fine del 2018.

La Commissione promuove altresì l'elaborazione di strumenti pratici per rendere più facile ed efficiente la concessione di licenze per lo sfruttamento delle opere audiovisive su diversi territori in tutta l'UE. Fra questi si annoverano lo sviluppo di piattaforme per la concessione delle licenze, ossia strumenti online che consentono la distribuzione digitale di opere europee anche in paesi dove non sono state distribuite nei cinema o dove non vi è un distributore nazionale, e la creazione di cataloghi curati delle opere audiovisive di diversi produttori, pronti per essere proposti ai fornitori di servizi VoD. Ulteriori sfide derivano dal fatto che il settore audiovisivo non utilizza un sistema di identificazione universale. Sul mercato coesistono anzi due identificativi standard¹² e il settore si mostra reticente a usarli, dato che non sono interoperabili. Ne consegue che le attività di concessione delle licenze sono onerose e non possono essere facilmente automatizzate. Le organizzazioni responsabili dei due diversi identificativi stanno attualmente lavorando con la Commissione per realizzare la piena interoperabilità delle loro banche dati e dei loro identificativi¹³. Infine la Commissione intende esplorare le modalità per incentivare i titolari dei diritti a mettere a disposizione le opere che ottengono il sostegno alla distribuzione grazie al programma MEDIA di "Europa creativa" in territori in cui non è stato firmato nessun accordo di distribuzione.

Si introducono anche misure intese ad affrontare la scarsa visibilità e le barriere linguistiche che ostacolano le modalità di accesso alle opere europee da parte degli utenti. La sottotitolatura e il doppiaggio sono essenziali per la distribuzione

⁹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016) 593.

¹⁰ In media i film europei raggiungono solo 2,8 Stati membri, rispetto ai 6,8 per i film statunitensi. Nei cinema il divario tra i film europei (2,6) e statunitensi (9,7) è ancora più ampio (Osservatorio europeo dell'audiovisivo "How do films circulate on VOD services and in cinemas in the European Union?", maggio 2016).

¹¹ Il 47% dei film europei distribuiti nei cinema europei fra il 2005 e il 2014 sono disponibili almeno su un servizio VoD (5 046 film su 10 828), mentre l'87% dei film statunitensi distribuiti nello stesso periodo nei cinema europei sono disponibili su almeno un servizio VoD (2 404 film su 2 748) (Osservatorio europeo dell'audiovisivo "How do films circulate on VOD services and in cinemas in the European Union?", maggio 2016).

¹² ISAN (International Standard Audiovisual Number) ed EIDR (Entertainment Identifier Registry).

¹³ Entro la fine del 2016 la Commissione proporrà inoltre il ricorso a un identificativo standard comune quale requisito per ottenere il sostegno del programma MEDIA.

transfrontaliera delle opere audiovisive¹⁴ e sono finanziati sia dal programma MEDIA di “Europa creativa”, sia da altri fondi pubblici. La Commissione mira ad aumentare l’efficienza del finanziamento pubblico e l’uso della sottotitolatura e del doppiaggio grazie ai progetti in corso nell’ambito del programma MEDIA di “Europa creativa” e allo strumento di archiviazione online inteso a consentire un facile accesso e riutilizzo della sottotitolatura e del doppiaggio esistenti da parte degli operatori nell’UE, che sarà varato alla fine del 2016. Ulteriori canali d’accesso efficienti sono gli strumenti di ricerca online che consentono ai consumatori di reperire online offerte legali di film. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sta sviluppando uno strumento di ricerca in grado di funzionare a livello europeo e un insieme di strumenti volti a creare strumenti di ricerca nazionali; tutto questo sarà pienamente operativo entro il 2017 e sarà messo a disposizione degli Stati membri a titolo gratuito. La Commissione intende inoltre promuovere l’uso di dati e di strumenti automatizzati per la raccomandazione dei contenuti, per soddisfare interessi e preferenze più diversi nonché sviluppare e ampliare il pubblico fruitore delle opere europee. In senso più ampio, la promozione della ricchezza dei film europei rappresenta una sfida importante che impegna la Commissione in un dialogo con la European Film Agency Directors Association (EFADs) e l’industria cinematografica. Tenuto conto del potenziale di circolazione delle coproduzioni cinematografiche in Europa e oltre¹⁵, nel 2017 la Commissione esplorerà con l’EFADs lo sviluppo di strategie di promozione congiunta per le coproduzioni europee. Tutte queste misure integrano la proposta recentemente adottata di modificare la direttiva sui servizi di media audiovisivi¹⁶, che introduce un obbligo rafforzato di promuovere le opere europee nei servizi VoD garantendone la presenza e la visibilità.

La Commissione sta inoltre lavorando per esplorare modelli alternativi di finanziamento, produzione e distribuzione destinati fin dall’inizio al mercato unico e ai mercati globali. A tal proposito la Commissione incentrerà la sua attenzione sul settore europeo dell’animazione. La narrazione riveste un’importanza particolare in questo settore e le opere valicano i confini più facilmente. I produttori dei film di animazione tendono a lavorare contemporaneamente a diversi progetti per la televisione e il cinema e possono inoltre collaborare con altri studio per progetti distinti. Parallelamente all’attuale sostegno del programma MEDIA di “Europa creativa”, entro la fine di quest’anno la Commissione inizierà un dialogo con i principali studi di animazione europei per discutere di come rafforzare il settore. Si dovrebbero inoltre identificare le esigenze specifiche del settore e le diverse questioni, dalla riduzione della fuga dei cervelli al sostegno ai film di animazione e all’animazione televisiva affinché possano circolare ancora meglio. Finalità di tale dialogo sarebbe convenire entro la metà del 2017 un piano di azione congiunta per il settore.

Infine, la proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale¹⁷ introduce soluzioni volte a semplificare la concessione di licenze dei diritti da parte delle istituzioni

¹⁴ Per alcune opere audiovisive le piattaforme globali richiedono un numero minimo di versioni linguistiche.

¹⁵ Secondo la recente relazione dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo dal titolo “How do films circulate on VOD services and in cinemas in the European Union?” (maggio 2016), le coproduzioni hanno una circolazione migliore della media dei film europei. I film europei sono mediamente disponibili in 2,8 paesi mentre le coproduzioni europee sono disponibili in 3,6 paesi.

¹⁶ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, COM(2016) 287 final.

¹⁷ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale, COM(2016) 593.

che gestiscono il patrimonio culturale come richiesto ai fini della digitalizzazione e della diffusione di opere fuori commercio ma di gran pregio culturale. L'accesso alle opere in ambienti non commerciali, per es. gli organismi educativi, le biblioteche pubbliche o le sale non cinematografiche, è anch'esso molto importante per favorire la diversità culturale, il conseguimento degli obiettivi didattici e la partecipazione alla società. Tali canali, in abbinamento a una maggiore alfabetizzazione relativa ai media, hanno un ruolo fondamentale nella promozione e nella creazione di un pubblico sostenibile per le opere europee. La Commissione sta inoltre valutando con l'EFADs e il settore audiovisivo la creazione e il finanziamento nel 2017 di un catalogo di film europei a fini educativi. Quest'iniziativa rappresenterebbe un progetto pilota utile per presentare la diversità e la qualità dei film europei a un pubblico giovane.

3. MISURE PER ADATTARE LE ECCEZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E A QUELLO TRANSFRONTALIERO

Le eccezioni al diritto d'autore consentono, per fini specifici e in condizioni specifiche, l'uso di opere protette senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti. Esse rispondono agli obiettivi di politiche pubbliche stabiliti a livello dell'UE e svolgono un ruolo importante nel più ampio ambito del diritto d'autore. Attualmente, tuttavia, la maggior parte delle eccezioni contemplate dal diritto dell'UE sono facoltative e non producono effetti transfrontalieri. Inoltre, alcune di esse devono essere rivalutate alla luce delle attuali realtà tecnologiche, aumentando il livello di armonizzazione dove necessario senza nel contempo incidere negativamente su sistemi nazionali funzionanti.

Le misure legislative oggi proposte allineano il quadro di riferimento dell'UE sulle eccezioni agli usi digitali in alcuni settori chiave quali istruzione, ricerca e accesso alle conoscenze, essendo inoltre particolarmente incentrati sugli usi transfrontalieri, il che contribuisce ad approfondire ulteriormente il mercato unico. La proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale¹⁸ introduce nuove eccezioni obbligatorie nei settori dell'istruzione, della ricerca e della tutela del patrimonio culturale,

Una nuova eccezione relativa alle illustrazioni per l'insegnamento garantirà la certezza del diritto per l'uso di contenuti protetti nelle attività educative digitali e online, anche transfrontaliere. Questo si tradurrà in un vantaggio per le nuove modalità di insegnamento, nella fattispecie l'insegnamento a distanza, e per la mobilità nell'UE di studenti e insegnanti.

La proposta introduce altresì una nuova eccezione obbligatoria per il text mining e il data mining a fini di ricerca scientifica. L'eccezione consentirà agli organismi di ricerca di fruire di tecnologie di text mining e data mining nell'assoluta certezza del diritto. Un'eccezione obbligatoria in questo settore impedirà agli Stati membri di seguire approcci diversi in un ambito come la ricerca, in cui la collaborazione transfrontaliera su larga scala e la collaborazione interdisciplinare sono sempre più frequenti. Si tratta di un fattore di progresso scientifico e di innovazione nell'UE.

La proposta di direttiva comprende anche una nuova eccezione obbligatoria relativa alla conservazione digitale da parte delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale,

¹⁸ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016) 593.

che tiene in considerazione le esigenze dei contenuti sotto forma digitale e l'uso delle tecnologie digitali per la conservazione. Essa riflette l'uso della digitalizzazione in quanto tecnica di conservazione ma anche il maggior numero di opere nate sotto forma digitale nella collezione delle istituzioni che gestiscono il patrimonio culturale. Un maggior tasso di conservazione sarà vantaggioso per la sopravvivenza del patrimonio culturale e consentirà ai cittadini di fruirne più a lungo.

Parallelamente oggi si adottano due proposte legislative¹⁹ per attuare nel diritto dell'Unione il trattato di Marrakesh²⁰, che prevede che le parti introducano eccezioni a sostegno delle persone con disabilità visiva, affinché possano accedere a libri e ad altro materiale a stampa in formati idonei. La proposta di direttiva istituirà un'eccezione obbligatoria e ne garantirà il funzionamento per la creazione e lo scambio di tali formati idonei sul mercato unico. La proposta di regolamento consentirà lo scambio transfrontaliero di tali copie fra l'UE e i paesi terzi firmatari del trattato.

La Commissione continuerà a valutare un certo numero di altre questioni relative alle eccezioni identificate nella comunicazione di dicembre. Alcune di esse potrebbero dover essere riesaminate in una fase successiva, alla luce degli esiti delle cause attualmente pendenti dinanzi la Corte di giustizia dell'UE. Queste comprendono l'eccezione che autorizza le biblioteche e altre istituzioni a consentire la consultazione a schermo delle opere per la ricerca e a fini di studio privati nei loro locali²¹.

In seguito all'analisi dei risultati della consultazione pubblica sull'eccezione "libertà di panorama"²², che consente alle persone di scattare e pubblicare foto di opere quali edifici o sculture collocate stabilmente in luoghi pubblici, la Commissione conferma l'importanza di tale eccezione. A norma della legislazione dell'UE, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di manovra nello stabilire tali eccezioni. Quasi tutti gli Stati membri hanno l'eccezione "panorama" nella legislazione nazionale. Di recente, gli Stati membri che non lo avevano ancora fatto hanno introdotto tale eccezione nel loro ordinamento o stanno discutendo progetti di legge a tal fine. La Commissione continuerà a monitorare tali sviluppi ed esorta tutti gli Stati membri ad attuare questa eccezione.

4. MISURE PER GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL DIRITTO D'AUTORE

Negli ultimi anni Internet è diventato il principale mercato di accesso e distribuzione di contenuti protetti da diritto d'autore. I servizi online rappresentano ora un'importante fonte di reddito per le opere e altri contenuti protetti e si stima che saranno sempre più

¹⁹ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, COM(2016) 596, e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, COM(2016) 595.

²⁰ Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, firmato per conto dell'UE il 30 aprile 2014.

²¹ Causa C-174/15. Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht.

²² Cfr. <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception>.

importanti. Vi è tuttavia una preoccupazione crescente per quanto riguarda la condivisione equa del valore generato da alcune delle nuove forme della distribuzione di contenuti online lungo la catena del valore. I titolari dei diritti segnalano di trovarsi in difficoltà quando intendono autorizzare ed essere remunerati equamente per la fruizione dei loro contenuti online. La situazione potrebbe altresì tradursi in uno svantaggio per i fornitori che adottano nuove forme di distribuzione equivalenti. Collegata a questa situazione, ma con un'incidenza anche sulle forme di sfruttamento offline, si pone la questione dell'equa remunerazione degli autori e degli esecutori nonché della differenza di potere contrattuale relativo alla licenza o al trasferimento dei diritti.

Queste difficoltà compromettono l'obiettivo del mercato unico digitale, ossia un ritorno sull'investimento equo per tutti. Tali questioni sono vitali per tutti i settori culturali e creativi, compresa l'edizione, le immagini, la musica e l'audiovisivo. Successivamente alla comunicazione di dicembre, l'esigenza di affrontarle è stata confermata nella comunicazione sulle piattaforme digitali del maggio 2016²³.

La proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale²⁴ garantirà la certezza del diritto per gli editori a stampa e li porrà in una posizione negoziale più forte per quanto concerne le loro relazioni contrattuali con i servizi online che usano e consentono l'accesso ai loro contenuti. Questo avverrà mediante un nuovo diritto correlato che riconosce il ruolo chiave degli editori a stampa in termini di investimenti e contributi globali alla creazione di contenuti giornalistici di qualità e conferirà loro la tutela necessaria per uno sfruttamento efficace delle loro pubblicazioni nell'ambiente digitale. La proposta stabilirà inoltre la possibilità che gli Stati membri dispongano di sistemi in cui gli editori (inclusi quelli a stampa e scientifici) possano detenere una quota nei meccanismi di compensazione come quelli previsti in materia di diritto d'autore privato o di reprografia.

La proposta rafforzerà inoltre la posizione dei titolari dei diritti in sede negoziale, affinché siano remunerati per lo sfruttamento online dei loro contenuti da parte dei servizi online che conservano e danno accesso ai contenuti caricati dai loro utilizzatori. Tenuto conto del ruolo di questi servizi nella comunicazione di contenuti protetti, la proposta richiederà ai fornitori di servizi che conservano e danno accesso a importanti quantitativi di opere di adottare, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure appropriate e proporzionate (fra cui quelle basate sulle tecnologie di riconoscimento dei contenuti), atte a garantire il funzionamento degli accordi con i titolari dei diritti. In questo ambito sarà inoltre importante la collaborazione attiva fra le parti interessate. I consumatori continueranno a essere in grado di caricare i propri contenuti, disponendo di un'ampia offerta di contenuti in un ambiente più equo e più sicuro sotto il profilo giuridico.

Infine, gli autori e gli esecutori beneficeranno di una maggiore trasparenza sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni e di una migliore capacità di ricevere la giusta remunerazione. Questo dovrebbe tradursi in un quadro di riferimento più efficace per tutti gli attori, grazie alla chiarezza giuridica per coloro che acquisiscono i diritti e a

²³ Comunicazione - Le piattaforme online e il mercato unico digitale Opportunità e sfide per l'Europa, COM(2016) 288 final.

²⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, COM(2016) 593.

una maggiore fiducia per gli autori e gli esecutori, anche nell'ambiente online. L'applicazione effettiva di tali misure richiederà che gli Stati membri organizzino discussioni specifiche per settore per definire sotto il profilo pratico gli obblighi appropriati di trasparenza per tipo di contenuti e settore. La Commissione seguirà attentamente questi lavori a livello degli Stati membri onde garantire l'efficienza e la coerenza dei risultati. La Commissione manterrà inoltre il dialogo con tutte le parti interessate dei settori culturale e creativo, a livello generale o specificamente settoriale, al fine di trattare degli sviluppi riguardo a tale questione e dell'esigenza di ulteriori azioni.

Nel complesso queste misure contribuiranno a creare un mercato del diritto d'autore efficiente per tutte le parti, che conferisca i giusti incentivi per investire e diffondere i contenuti creativi nell'ambiente online e sostenga l'importanza di una stampa libera e diversificata nell'UE.

5. MISURE PER METTERE IN ATTO UN SISTEMA EFFICACE ED EQUILIBRATO PER ASSICURARE IL RISPETTO DEI DIRITTI

Le violazioni del diritto d'autore su scala commerciale, in cui i trasgressori traggono indebito vantaggio dalle opere e dagli investimenti altrui, costituiscono oggi una minaccia seria per i creatori europei, che impedisce loro di trarre un profitto legittimo dalla loro creazione per cui tali violazioni scoraggiano, in ultima analisi, la creatività e l'innovazione. In assenza di un sistema di applicazione efficace ed equilibrato, il diritto d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale (DPI) non sono adeguatamente protetti, per cui gli investimenti nella creatività e nell'innovazione ne risentono. In seguito all'annuncio nella comunicazione di dicembre, la Commissione sta svolgendo una valutazione del funzionamento complessivo dell'attuale quadro di riferimento giuridico relativo all'applicazione dei DPI in quanto parte di una più ampia iniziativa volta a rafforzare la protezione di tutti i DPI e incentrata sulle violazioni su scala commerciale.

I contributi alla consultazione pubblica sulla valutazione e la modernizzazione del quadro di riferimento giuridico relativo all'applicazione dei DPI²⁵, varata a sostegno della valutazione, hanno confermato che le violazioni dei DPI, incluso il diritto d'autore, costituiscono un problema di rilievo. Oltre tre quarti dei titolari di diritti d'autore e delle autorità pubbliche rispondenti hanno osservato che le violazioni dei DPI sono aumentate negli ultimi 10 anni. Anche se la maggioranza dei rispondenti ritiene che le norme vigenti abbiano effettivamente contribuito a tutelare la proprietà intellettuale prevenendone le violazioni, molti titolari di diritti e intermediari, in particolare, ritengono che le misure e i rimedi contemplati dalla direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale²⁶ non siano applicati in modo omogeneo nei diversi Stati membri. Questo potrebbe tradursi in un diverso livello di protezione negli Stati membri e suggerisce che la suddetta direttiva non ha del tutto eliminato le disparità a livello nazionale per quanto riguarda i mezzi per far rispettare i DPI. Un numero significativo di rispondenti ha altresì identificato l'esigenza di adeguare alcune di tali misure onde garantire la certezza del diritto e rafforzarne l'efficacia, come l'emissione di misure provvisorie e precauzionali nonché di ingiunzioni contro i fornitori di servizi intermediari o il calcolo dei danni appropriati. La farraginoso procedura per ottenere misure provvisorie e precauzionali o ingiunzioni per le medesime violazioni contro destinatari simili in più di una

²⁵ Cfr. <http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/>.

²⁶ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

giurisdizione dell'UE è un'altra delle questioni sollevate con particolare enfasi dai titolari di diritti d'autore.

In seguito alla valutazione la Commissione proporrà le eventuali modifiche necessarie per il quadro di riferimento giuridico, che aiuteranno a migliorare il quadro giuridico di applicazione per tutte le violazioni dei DPI, comprese le violazioni del diritto d'autore, con disposizioni più chiare sulla portata e sull'applicazione delle misure provvisorie e precauzionali e delle ingiunzioni, nonché delle norme per il calcolo e l'assegnazione dei danni. La Commissione esplorerà altresì le possibilità per agevolare l'emissione di misure provvisorie e precauzionali o di ingiunzioni per le medesime violazioni contro destinatari simili in più di una giurisdizione dell'UE.

L'ambiente e le tecnologie digitali in rapida evoluzione richiedono tuttavia che le misure, le procedure e i rimedi previsti dalla direttiva sull'applicazione dei DPI possano essere applicati ed emessi dalle competenti corti nazionali senza indebiti ritardi. Questo è particolarmente importante per proteggere le opere e altri elementi protetti. Gli Stati membri devono garantire che i rispettivi sistemi giudiziari dispongano della capacità necessaria per rispondere all'esigenza di una protezione efficace e rapida dei DPI, in particolare su Internet. La Commissione valuterà inoltre la possibilità di offrire incentivi per promuovere la specializzazione dei giudici nazionali in materia di violazione e validità dei DPI, in considerazione delle esperienze positive riferite da quegli Stati membri che già dispongono di tali giudici specializzati.

Nella comunicazione di dicembre si dichiarava altresì che “la Commissione interverrà immediatamente per impegnarsi, insieme a tutte le parti interessate, nell'istituzione e nell'applicazione di meccanismi che consentano di “seguire la traccia del denaro”, secondo un approccio di autoregolamentazione”²⁷. Sulla base delle esperienze positive acquisite con il protocollo d'intesa sulla vendita online di prodotti contraffatti, vigente e recentemente aggiornato²⁸, la Commissione ha sostenuto la conclusione di accordi di collaborazione su base volontaria che impegnano altri tipi di fornitori intermediari di servizi nella protezione dei DPI,²⁹ compresi i fornitori di pubblicità, pagamenti e servizi di spedizione online. La pubblicità online è una fonte di reddito importante per i siti Internet che violano il diritto d'autore. La finalità dell'iniziativa connessa alla pubblicità è scoraggiare la pubblicazione di annunci pubblicitari su scala commerciale sui siti web che violano i diritti d'autore e in tal modo impedire il finanziamento delle violazioni dei DPI attraverso i redditi generati dalla pubblicità. Nella misura in cui i siti web in violazione del diritto d'autore offrono modelli cosiddetti “premium” o abbonamenti, che mediante pagamento concedono un accesso più rapido ai contenuti, i fornitori di servizi di pagamento possono avere un ruolo chiave nell'attuare il principio inteso a seguire la traccia del denaro, intercettando le transazioni finanziarie e infine ritirandone i servizi, in modo che tali attività non siano più redditizie. La Commissione è pienamente impegnata a ottenere risultati concreti in questi processi, essenziali per combattere la pirateria, e auspica il coinvolgimento della più ampia gamma di parti interessate, in base ad accordi

²⁷ Per regime di violazione dei DPI su scala commerciale si intende il pagamento di servizi intesi a produrre, distribuire o promuovere beni e servizi in violazione della proprietà intellettuale, oltre a generare redditi attraverso la promozione e la vendita di tali beni e servizi. L'approccio che consiste nel seguire la traccia del denaro coinvolge diversi tipi di fornitori intermediari di servizi a tutela dei DPI, mediante l'elaborazione di misure che identificano e mirano a interrompere il flusso di proventi derivanti dall'attività di violazione.

²⁸ <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/>

²⁹ Commission Declaration on the facilitation and monitoring of memoranda of understanding seeking to dissuade commercial scale intellectual property infringing activities in the internal market: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/>

analoghi a livello nazionale. A seconda dei progressi di tali iniziative, la Commissione esplorerà anche altre opzioni per rafforzare il coinvolgimento di fornitori intermediari di servizi nella protezione dei DPI, quali la loro responsabilità nei casi in cui i fornitori siano a conoscenza del fatto che una terza parte si avvale dei loro servizi per violare un DPI ma non agiscano.

6. CONCLUSIONI

Le industrie creative e culturali sono importanti per l'Europa per diversi motivi. Esse rappresentano un settore economico significativo, ma anche una fonte primaria di apprendimento e intrattenimento, e sono essenziali per mantenere e coltivare la diversità culturale europea. La capacità delle industrie europee del diritto d'autore di innovare nell'ambiente digitale è un prerequisito per il successo e per essere in grado di competere a livello globale.

Un quadro giuridico di riferimento correttamente elaborato e le relative misure di accompagnamento sono quindi essenziali per consentire agli autori, agli esecutori e ai settori creativo e culturale di raggiungere un pubblico più ampio e dunque di offrire maggiori scelte ai cittadini. La Commissione sta attuando un'agenda ambiziosa che modernizza il quadro di riferimento giuridico in materia di diritto d'autore nell'UE a beneficio di tutte le parti interessate, sostenendo nel contempo la disponibilità e la visibilità dei contenuti culturali e creativi europei, anche a livello transfrontaliero. Le iniziative legislative e le misure di sostegno finanziario si sostengono e si rafforzano reciprocamente. La Commissione monitorerà l'incidenza di tali misure e il seguito degli sforzi dell'industria per integrare gli obiettivi di cui sopra nei suoi modelli commerciali.